

## **TI\_GERICHTE 15.2021.115 vom 26. Juli 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-07-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2021.115\\_d20160726](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2021.115_d20160726)

FR: TI\_GERICHTE 15.2021.115 du 26 juillet 2016

IT: TI\_GERICHTE 15.2021.115 del 26 luglio 2016

### **Regeste**

Insinuazione tardiva di cartelle ipotecarie cedute dopo il passaggio in giudicato dell'elenco oneri, di cui i cessionari non sapevano prima che garantivano (anche) il credito a loro ceduto

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – avv. ; – avv. ; – avv. . Comunicazione all'Ufficio fallimenti di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.